

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI ROBERTO

Seduta del 26/01/2021

FATTO

Con ricorso presentato in data 30/09/2020, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota degli interessi e degli altri oneri pagati al momento dell'erogazione, da parte dell'intermediario resistente, di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio; quota non goduta in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento stesso e quantificata – applicando agli interessi il criterio *pro rata temporis* – in € 900,83, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo e spese per l'assistenza tecnica.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato, tra l'altro:

- che il principio di diritto affermato dalla sentenza “Lexitor” della Corte di giustizia dell'Unione europea, che riconosceva la rimborsabilità sia degli oneri contrattualmente qualificati come *recurring*, sia di quelli *upfront* nel caso di estinzione anticipata di finanziamenti concessi a consumatori, non era automaticamente applicabile in Italia;
- che il contratto oggetto di ricorso era stato costantemente dichiarato dall'ABF come conforme alla disciplina italiana, con riconoscimento del carattere *upfront* delle commissioni per il perfezionamento del contratto e delle provvigioni;
- che la domanda di rimborso degli interessi secondo il criterio *pro rata temporis* era infondata, essendo gli stessi già stati restituiti sulla base del piano di ammortamento alla francese previsto dal contratto di finanziamento;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che i rimborsi effettuati in sede di estinzione anticipata erano pertanto corretti e non residuavano altre somme suscettibili di restituzione.

DIRITTO

Osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri in sede di estinzione anticipata di finanziamenti concessi a consumatori si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, con la sentenza dell'11/09/2019, resa nella causa C-383/18, ha stabilito che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”*.

A seguito di tale sentenza della Corte di Giustizia, immediatamente applicabile anche nei rapporti tra soggetti privati, il Collegio di Coordinamento dell'ABF con la decisione n. 26525/19 ha aggiornato il proprio precedente orientamento, stabilendo che:

- l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (*costi up front*);
- in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro *“che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”*;
- per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014);
- non sono rimborsabili le imposte.

Venendo al merito del ricorso, il Collegio osserva che devono considerarsi oneri *upfront*, da rimborsarsi facendo applicazione del criterio della curva degli interessi di cui si è detto sopra, sia le “commissioni mediazione”, sia le “spese contrattuali e di istruttoria” previste dal contratto di cui al ricorso, atteso che esse remunerano attività che si sono esaurite nella fase di concessione del finanziamento (cfr. in questo senso le decisioni di questo stesso Collegio nn. 2918, 9882 e 10260/2020).

In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che le richieste di quest'ultima meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 10.708,82	Tasso di interesse annuale	9,89%
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	227,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	83,33%
Data di inizio del prestito	01/09/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	71,46%

rate pagate	10	rate residue	50	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di istruttoria				400,00	Upfront	71,46%	285,84		285,84
Provvigioni all'intermediario				681,00	Upfront	71,46%	486,65		486,65
Totale				1.081,00					772,49

Tutto ciò premesso e considerato che

- vanno riconosciuti alla parte ricorrente gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013);
- non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese legali, dato il carattere seriale del ricorso, che non richiede una complessa attività di difesa (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 3498/2012);
- le Disposizioni della Banca d'Italia che regolano il procedimento davanti all'ABF emanate il 12/08/2020 ed entrate in vigore il 01/10/2020 prevedono che “*gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5)*” (cfr. Sezione VI, par. 3, nota 3);

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 772,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA